

- NOTIZIE n. 53 - 2016 -

La formazione del personale è regolata anche dal contratto

Il Ministero dell'Istruzione, dopo un'anticipazione fornita con la [nota 2915 del 15 settembre 2016](#) pubblicata sul sito con [nostra descrizione e commento](#), ha presentato il [Piano Nazionale per la Formazione: le prime indicazioni del MIUR](#) che a breve sarà adottato con un apposito **decreto ministeriale**.

Il "Piano Nazionale per la Formazione" **definisce un quadro strategico e operativo** per lo sviluppo professionale del personale della scuola mediante **l'indicazione di priorità nazionali** per il **triennio 2016-2019**: - Autonomia organizzativa e didattica - Didattica per competenze e innovazione metodologica - Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento - Competenze di lingua straniera - Inclusione e disabilità - Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile - Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale - Scuola e Lavoro - Valutazione e miglioramento.

Le **priorità formative** individuate sono **condivisibili e corrispondenti alle reali esigenze formative** delle scuole, inoltre rileviamo positivamente che tali priorità, pur essendo specificatamente dedicate al personale docente, coinvolgono anche le altre figure professionali della scuola, il personale ATA.

Permane però nell'impianto del Piano un modello che pecca di centralismo e rischia di vedere nel Ministero il dispensatore dei modelli formativi. A tal proposito, dei 325 milioni di investimenti (la maggior parte dei quali provenienti dai Fondi Pon) saranno **distribuiti alle scuole** polo delle reti di ambito **solo 75 milioni** nel triennio, una parte esigua rispetto a quanto tratterà a sé il ministero.

Il piano prevede che: *"Le azioni formative per gli insegnanti di ogni istituto sono inserite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, in coerenza con le scelte del Collegio Docenti che lo elabora sulla base degli indirizzi del dirigente scolastico"*. L'obbligatorietà non si traduce, quindi, automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del piano. Per la forte opposizione dalla FLC CGIL e dagli altri sindacati **l'Amministrazione ha rinunciato ad imporre 125 ore di formazione obbligatoria nel triennio**.

La formazione si fa secondo legge e contratto

La [legge 107/15](#) al comma 124 afferma che: *la formazione è obbligatoria, permanente e strutturale; il MIUR indica le priorità nazionali nel Piano di formazione triennale dopo aver sentito i sindacati rappresentativi*; le attività sono definite dalle scuole in coerenza con il PTOF e con il Piano di miglioramento previsto dal DPR 80/13. [Il CCNL è quello della scuola](#): art. 6, c. 2 lett d), art. 64 e art. 66. Ora è **evidente anche per il MIUR, che i carichi di lavoro derivanti da questi impegni sono indiscutibile materia di contratto**. Al MIUR non rimane altro che **aprire il tavolo di trattativa nazionale** se vuole pienamente implementare il Piano all'interno **di un quadro regolatore di diritti e doveri condiviso e partecipato** che ha come punto di riferimento il contratto nazionale.

Quali sono, dunque, i **terreni da praticare nelle scuole** in questa fase secondo legge e contratto?

1. Il **Collegio dei docenti** ha la piena facoltà di definire il Piano di formazione: non vi è altro soggetto che possa farlo. Esso delibera i contenuti, le modalità, le procedure dello svolgimento della formazione. Ciò vuol dire che anche la definizione delle Unità formative (nota del 15.09.2016) è nella facoltà piena del Collegio.
2. Rimane il diritto individuale del docente di fruire fino a 5 giorni di permesso per la formazione.
3. Le RSU chiedono l'informativa preventiva sui criteri per la fruizione dei permessi per la formazione.
4. L'adesione alle reti per la formazione si approva anche nel Collegio dei docenti, non solo Consiglio di Ist.
5. Le Rsu contrattano i criteri per riconoscere sul piano salariale o come riposo compensativo l'impegno aggiuntivo svolto dei docenti per partecipare alla formazione oltre l'orario stabilito dal Ccnl.
6. L'assemblea del personale Ata formula le sue proposte di formazione che vengono recepite nel Piano delle attività e armonizzate con il piano di formazione del personale docente. Vedi articolo 66 del Ccnl.

NB: Occorre porre in ogni sede la questione della partecipazione ai corsi di formazione "anche" del personale a tempo determinato che voglia liberamente partecipare. La buona scuola ha tagliato fuori da questa partita il personale precario: non lo possiamo lasciare passare sotto silenzio.